

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER IL CAUZIONAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI
(GARANZIA ISOLATA)

POLIZZA FIDEIUSSORIA N. _____

1.

Premesso che:

La Ditta _____ con sede legale in _____, Via _____, codice fiscale e partita I.V.A. _____ (in seguito denominata "**Ditta stipulante**"), in qualità di debitore o persona che può diventarlo in proprio o in quanto rappresentante, o anche di persona diversa ai sensi dell'art. 89.3 del Codice Doganale dell'Unione¹ (CDU) è interessata ad ottenere la garanzia isolata a copertura di un'operazione, una dichiarazione o un regime appresso descritti ed a tal fine la stessa ha richiesto l'emissione della presente garanzia.

Tutto ciò premesso

la sottoscritta Società Assicuratrice _____ (in seguito denominata "**Società Garante**"), autorizzata con provvedimento dell'I.V.A.S.S., pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. _____ del _____, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni ed in regola con il disposto del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005, domiciliata in _____ indirizzo PEC _____ -nella persona del sottoscritto rappresentante signor _____ nato a _____ il _____ nella qualità di _____ validamente autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, ad impegnarla con atti di fideiussione, si costituisce garante in solido con la Ditta stipulante nonché, se diverso, con il soggetto passivo del debito doganale, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio _____ (in seguito denominato **Beneficiario**) via _____ che agisce nell'interesse dell'Amministrazione doganale italiana (e degli altri Stati membri nel caso di Garanzia Globale valida in più di uno Stato membro ²) per tutte le somme di cui la **Ditta Stipulante** sia o diventi debitore nei confronti di detta Amministrazione (e degli altri Stati membri nel caso di Garanzia Globale valida in più di uno Stato membro) a titolo di debitore doganale o di rappresentante in dogana, per obbligazione doganale potenziale o esistente, come definita all'art. 5 punto n. 18) C.D.U., e relativi interessi ed accessori (in seguito denominato "**debito doganale**"), con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte, o in qualità di terzo nell'ipotesi di cui all'art.89.3 CDU per gli obblighi del debitore doganale.

sino alla concorrenza di un importo massimo di € (...../00) (indicare importo in lettere) per dazi;

nonché

¹ Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013.

² Vedi Allegato

sino alla concorrenza di un importo massimo di € (...../00) (indicare importo in lettere) per altri oneri³, escluse sanzioni;

sino alla concorrenza di un importo massimo di € (...../00) (indicare importo in lettere) per interessi;

e così per complessivi € (...../00) (indicare importo in lettere).

La Società garante quindi risponderà per ogni inadempimento fino alla concorrenza degli specifici massimali, per dazi e per altri oneri previsti per le autorizzazioni corrispondenti, non potendo in nessun caso essere chiamata a versare somme eccedenti tali specifici massimali, né potendo in nessun caso essere utilizzati gli importi garantiti per obbligazioni derivanti da un titolo o da un regime diversi da quelli per i quali sono previsti.

La somma garantita costituisce la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di debiti doganali e altre spese insorti o che potrebbero insorgere per la specifica finalità di seguito descritta:

- [Regime/Procedura]:

- [Causale]:

[descrizione elementi identificativi come da eventuale autorizzazione]

- Somma massima garantita per dazi: € _____

- Somma massima garantita per altri oneri € _____

(in caso di transito unionale o garanzia valida in più di uno Stato membro:

- Somma massima garantita per dazi e altri oneri : € _____

³ Ad esempio IVA, accisa in dogana, oneri portuali etc..

Riservato all'Amministrazione doganale ⁴	
ACCETTAZIONE (n. Registro A11 TER)	
..... (Ufficio doganale di garanzia)	
Vista la presente polizza presentata dalla Ditta _____ a garanzia delle operazioni in essa specificate e le relative condizioni che regolano il rapporto tra la Società Garante e il Beneficiario, si approva.	
(Luogo), (Data)	FIRMA Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio _____ Il Ricevitore (_____)

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' GARANTE E IL BENEFICIARIO

Articolo 1. Oggetto della garanzia

La presente polizza, prestata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, unionali e nazionali in materia doganale, garantisce al Beneficiario, fino a concorrenza della somma assicurata con riferimento a ciascuno dei singoli regimi e nei limiti del massimale indicato, rispettivamente per le obbligazioni a titolo di dazi ed a titolo di altri oneri, il pagamento del debito doganale che fosse dovuto all'Amministrazione doganale(i) garantita(e) dalla Ditta stipulante. La garanzia è prestata esclusivamente per gli obblighi derivanti dai regimi/procedure indicati.

Articolo 2. Durata della garanzia - revoca

La garanzia è valida a decorrere dal giorno in cui è accettata dall'Ufficio di garanzia. Successivamente al termine di durata, la garanzia resta in vigore esclusivamente per le operazioni accese nel periodo di validità, non essendo operante per nuove operazioni.

La Società Garante dichiara espressamente di aver preso cognizione delle disposizioni di cui:

- all'art. 82, par. 2, del Reg. (UE) 2015/2446, secondo cui *"la revoca dell'approvazione del fideiussore o dell'impegno dello stesso prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore"*,
- all'art. 82, par. 3 del Reg. (UE) 2015/2446, secondo cui *"la cancellazione dell'impegno da parte del fideiussore prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la cancellazione è notificata, dal fideiussore all'ufficio doganale in cui la garanzia è costituita"*,

La revoca/cancellazione dell'impegno dovrà essere notificata con raccomandata A.R. e/o con le altre forme di cui all'art. 10.

⁴ Sostituire le parti in corsivo con i dati mancanti.

La Società Garante è responsabile del pagamento del debito doganale per operazioni doganali coperte dal presente impegno, sorte anteriormente alla data di efficacia della revoca o disdetta della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

Articolo 3. Efficacia della garanzia - Svincolo

La garanzia, come previsto dall'art. 98 C.D.U., è efficace sino a quando le obbligazioni doganali garantite siano estinte o non possano più sorgere ed a tale momento il Beneficiario svincherà immediatamente la garanzia e provvederà alla restituzione dell'atto fideiussorio o all'emissione di lettera liberatoria.

Articolo 4. Pagamento dell'importo garantito - rinuncia alle eccezioni

In deroga al disposto dell'art. 1944 del codice civile, la Società Garante dichiara espressamente di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale e si obbliga a versare le somme dovute dallo stesso e coperte dalla presente garanzia, a semplice richiesta (o "a prima richiesta") scritta dell'Autorità/Beneficiario e con rinuncia a qualsiasi eccezione, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, fino al limite degli importi massimi sopra indicati per ciascuna delle procedure indicate ai punti 1-bis, 1-ter e 1-quater.

La richiesta di escussione della presente garanzia dovrà essere effettuata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indicato in premessa quale Beneficiario, fermo restando che la garanzia è prestata nell'interesse dell'Amministrazione doganale italiana (e degli altri Stati membri nel caso di Garanzia Globale valida in più di uno Stato membro).

La Società Garante non sarà tenuta al pagamento per l'ipotesi in cui essa stessa o ogni altra persona interessata provi, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta della Società Garante e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare il termine entro il quale la Società Garante è tenuta a effettuare il pagamento delle somme richieste oltre il termine sopra indicato. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello previsto dall'art. 112 C.D.U. per i dazi e dalla normativa nazionale per altri oneri. In deroga al disposto dell'art. 1945 c.c., la Società Garante dichiara espressamente di rinunciare alla facoltà di opporre le eccezioni che spettano al debitore principale, nonché ad opporre eccezioni di compensazione ai termini degli articoli 1242 e 1247 c.c.; la Società Garante dichiara espressamente di rinunciare ad eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c..

Resta in ogni caso salva l'azione di ripetizione verso il Beneficiario nel caso in cui le somme pagate dalla Società Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal debitore principale o dalla Società Garante.

La Società Garante dichiara espressamente che, in caso di escussione della garanzia, non potrà essere opposto al beneficiario il mancato pagamento da parte della Ditta stipulante di premi, commissioni, interessi ed eventuali supplementi, anche nel caso di eventuali proroghe della garanzia.

Articolo 5. Delimitazione della garanzia

Per quanto concerne in particolare gli interessi, si intendono garantiti quelli previsti dagli artt. 112 e 114 C.D.U., nonché dagli artt. 79, 86 e 218 T.U.L.D.. La garanzia comprende anche i diritti doganali, interessi e spese qualora l'Amministrazione Doganale ne richieda il pagamento a seguito di furto e/o rapina delle merci vincolate a dogana e nei casi non coperti dall'ambito di applicazione dell'art.37 del DPR 23.01.1973, n.43 – TULD -, il tutto, in ogni caso, nei limiti dei massimali garantiti.

Articolo 6. Facoltà di tutela del garante – impegno di collaborazione del Beneficiario

Fermo restando quanto previsto all'art. 4 che precede, la Società Garante ha la facoltà, non l'obbligo, qualora si verifichi un evento in conseguenza del quale si renda possibile una richiesta di pagamento da parte del Beneficiario, di svolgere anche in nome e per conto della Ditta stipulante o del soggetto passivo del debito doganale se diverso, tutte le pratiche e tutti gli atti che saranno opportuni al fine di tutelare i comuni interessi.

Anche, ma non limitatamente a tale fine, il Beneficiario provvederà a comunicare tempestivamente alla Società Garante tutte le informazioni relative allo svolgimento dei rapporti garantiti e gli eventi che possano portare all'escussione della garanzia.

Articolo 7. Rivalsa – surrogazione

La Società Garante è surrogata al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante, o se diverso il soggetto passivo del debito doganale, loro successori, aventi causa o terzi a qualunque titolo obbligati al pagamento.

Per l'efficace esperimento dell'azione di regresso e di surroga verso tutti i soggetti sopra descritti, il Beneficiario si impegna a fornire tempestivamente alla Società Garante, a richiesta di questa, tutte le notizie e documenti idonei a tale fine senza ulteriori oneri di spese.

Articolo 8. Foro competente

In caso di controversia fra Società Garante e Beneficiario, il foro competente sarà quello previsto dall'art. 25 c.p.c.

Articolo 9. Modifiche delle condizioni contrattuali

La polizza e le sue appendici sono i soli documenti che determinano i rapporti contrattuali tra Società Garante e Beneficiario. Eventuali modifiche inerenti agli elementi determinati, alle clausole o alle condizioni contrattuali devono essere autorizzate ed accettate espressamente dal Beneficiario.

Articolo 10. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche relative alla presente fideiussione dovranno avvenire esclusivamente con lettera raccomandata presso la sede del Beneficiario ovvero presso la sede della Società Garante e/o a mezzo pec agli indirizzi del Beneficiario e della Società Garante individuati nel frontespizio della polizza.

ALLEGATO POLIZZA FIDEIUSSORIA N. _____

Elezione di domicilio

A tutti gli effetti della presente fideiussione, la Società Garante elegge il proprio domicilio in:

(Oppure)

Elegge il proprio domicilio o designa un mandatario in ciascuno degli Stati membri in cui è valida la garanzia, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

La sottoscritta Società Garante riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative alla presente garanzia, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti con le forme di cui all'art. 10 delle condizioni che regolano il rapporto tra la Società Garante e il Beneficiario saranno accettate e ad essa debitamente comunicate.

La sottoscritta Società Garante s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotta a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

.....

Ditta stipulante _____

Firma _____

Società Garante _____

Firma del/i rappresentante/i

Fatto a _____, il _____